

2014



Ing. Michel PALUMBO

Gennaio, 2014 – n°8

www.glassafetyervice.it

[RESPONSABILITA' CONTRATTUALI ED EXTRA CONTRATTUALI DI FORNITORI ED INSTALLATORI DI VETRO – **seconda parte**]

Report sull'onere della prova alla luce del Regolamento 305/11 e del Codice del Consumo

Di chi è la colpa?

Sintesi dell'articolo precedente

Nell'articolo precedente (disponibile sul sito www.glassafetyservice.it) abbiamo considerato le situazioni in cui produttori e installatori di prodotti di interesse vetrario dovessero essere citati in giudizio per fatti attinenti le loro attività, ovvero per:

1) controversie contrattuali;

Premessa a qualsiasi contratto stipulato o ordine emesso è il rispetto del Regolamento (EU) 305/11 il quale impone che i materiali da costruzione per cui esiste una norma europea armonizzata siano marcati CE. Se il prodotto non è marcato CE ne consegue che non è commercializzabile. Fornire un materiale non marcato CE può comportare diverse conseguenze:

- 1) il **rifiuto** della fornitura da parte del committente;
- 2) il **sequestro** della fornitura;
- 3) il **mancato pagamento** della fornitura da parte del committente;
- 4) la richiesta di **sostituzione onerosa** della fornitura;
- 5) la richiesta di **maggior danno** da parte del committente

Non si deve mai dimenticare che l'assemblatore finale è responsabile del bene nel suo complesso e deve curare che tutti gli elementi forniti siano conformi e sicuri.

2) incidente ad un fruitore di quanto fornito e/o installato

Il danneggiato in prima istanza cita in giudizio chi ha fornito e/o installato il bene che ha causato il danno. Chi è stato citato in giudizio, se ritiene di non essere responsabile di quanto accaduto, cita a sua volta in giudizio coloro che, a parere suo, sono responsabili dell'accaduto.

Il giudice dovrà infatti definire le responsabilità in capo ai vari soggetti ponendo concettualmente le semplici domande che chiunque si porrebbe:

L'Installatore ha montato correttamente il manufatto?

I Fornitori vari hanno fornito prodotti opportuni, sicuri e certificati secondo la normativa vigente?

I Progettisti Tecnici hanno operato scelte coerenti?

La Direzione Lavori hanno controllato per ciò di pertinenza?

La proprietà si è avvalsa di tecnici e fornitori in regola e qualificati?

Nella realtà dei fatti, chi ha determinato gli spessori di una vetrocamera o di uno stratificato, chi ha determinato il tipo di plastico, dei trattamenti termici eventuali, chi ha deciso quali vincoli adottare è il vero responsabile progettuale.

Se sarà stato un progettista abilitato le responsabilità si concentreranno essenzialmente su questa figura, ma se il prodotto manca di una vera fase di progettazione e verifica, le responsabilità maggiori ricadranno su chi ha effettuato, anche solo con l'intenzione di fornire un aiuto al proprio cliente, il dimensionamento del manufatto. Quando manca il progettista l'onere della prova, per dimostrare in maniera incontrovertibile di aver fornito e/o installato un prodotto sicuro che risponda alle normative vigenti, ricade sulla vetreria e/o sul serramentista.

La posizione del DANNEGGIATO è particolarmente "semplice" perché nel caso di responsabilità del produttore per difettosità del prodotto, vige un regime semplificato basato sui due principi:

(I) il danneggiato deve semplicemente fornire la prova:

- (a) di avere subito un danno,*
- (b) che il prodotto acquistato è difettoso, e*
- (c) che il danno è dovuto al prodotto difettoso,*

ma è esonerato dal fornire la prova della colpa del produttore, ossia del fatto che il produttore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la difettosità del prodotto; sta invece al produttore discolparsi.

Volendo approfondire e chiarire meglio il significato di responsabilità del produttore la normativa comunitaria e, per conseguenza, quella nazionale, ha fissato la responsabilità "oggettiva" del produttore, che risponde del danno cagionato da difetti del suo prodotto, anche se non ha colpe dirette, vale a dire quando in fase di produzione non ha agito né in maniera dolosa né colposa. Il solo fatto di creare una situazione di pericolo – come p.es. la commercializzazione di un prodotto difettoso o non adatto – è già sufficiente per far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano.

Vedremo di seguito:

a) i casi in cui il produttore può discolparsi;

b) cosa si intende per prodotto difettoso.

Quando il produttore non è responsabile?

(II) Il diritto del produttore a discolarsi è limitato ai seguenti sei casi previsti all'articolo 118 del Codice del Consumo:

(a) "Il produttore non ha messo il prodotto in circolazione" (...)

(b) "Il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione".

(c) "Il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso"(...);

(d) "Il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante" (...);

(e) "Lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso";

(f) "Nel caso del produttore o fornitore di una parte o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate"

Dei sei punti citati di immediato interesse sono i punti (b), (e) ed (f).

Stante l'evidenza del punto **(b)**, il punto **(e)** risulta particolarmente delicato in quanto lo stato delle conoscenze a cui la norma si riferisce non fa riferimento alle conoscenze usuali di un determinato settore produttivo né tantomeno all'opinione della maggioranza degli specialisti di quel settore, ma intende il livello più avanzato di scienza e conoscenza oggettivamente disponibile in quanto in qualche modo diffuso o pubblicato anche se in una lingua internazionalmente riconosciuta.

A questo punto ci si rende conto che procedere per esperienza e non in base a considerazioni progettuali chiare, attuali e formali, espone il fianco ad una estrema difficoltà di procedere nell'argomentazione di proprie posizioni difensive;

il punto **(f)** fa riferimento alla possibilità di discolarsi, se il difetto è dovuto al progetto del prodotto finale in cui la parte è stata incorporata, oppure se è dovuto alle richieste del produttore finale a cui il produttore della parte componente si è attenuto. Ciò significa che la responsabilità ricadrà, in questi casi, sul produttore finale del bene, che è poi colui che ne dovrebbe garantire la messa in commercio e che, quindi, dovrebbe in definitiva garantire la sicurezza del consumatore, ultimo anello della catena.

Cosa si intende per "prodotto difettoso"

Un prodotto è difettoso per difetto di progettazione, difetto di produzione, difetto di informazione e quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze di sicurezza fornite. Anche l'assenza di corrette informazioni può contribuire alla definizione di prodotto difettoso: la disposizione in esame fa riferimento anche al caso di informazioni mancanti, errate o reticenti (anche tramite messaggio pubblicitario).

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. Un prodotto è difettoso se non garantisce la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima tipologia in base alla mancanza di sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi, escludendo qualsiasi uso improprio del prodotto stesso. Bisogna fare attenzione però a riconoscere l'uso improprio distinguendolo dall'uso anomalo "ragionevole": il prodotto è difettoso non solo quando non offre sicurezza se usato in conformità alla destinazione per cui è stato fabbricato, ma anche quando non offra sicurezza se usato ai fini di un'altra destinazione per cui, pur non essendo stato espressamente destinato, può essere ragionevolmente utilizzato (uso anomalo "ragionevole").

c) il periodo storico in cui il prodotto è stato messo in circolazione in quanto un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato, sia stato successivamente messo in commercio. Il prodotto deve essere conforme ai requisiti di legge positivi e ai requisiti tecnici comunque desumibili dallo stato della scienza e della tecnica al momento in cui lo stesso è messo in circolazione (non al momento in cui si verifica il sinistro).

Conclusione

Non è il consumatore che deve dimostrare il dolo o la colpa del danneggiante, ma è il produttore, presunto colpevole che deve escludere la sua responsabilità in base ad una delle circostanze sopra elencate. Il produttore deve pertanto poter presentare tutti i documenti e le circostanze che dimostrino che ha agito sempre al meglio nel rispetto delle Leggi, delle Norme e delle conoscenze scientifiche e tecniche del settore.

Il presente documento costituisce preliminari considerazioni sulle responsabilità che le varie figure della filiera del vetro sono chiamate a sostenere.

Seguiranno approfondimenti svolti anche in collaborazione con legali ed assicuratori, chiamati ad esprimersi in merito a questa tematica.

Per ricevere informazioni più approfondite sugli argomenti qui riportati e essere costantemente aggiornato sulle future evoluzioni normative, è possibile iscriversi alle Newsletter tecniche sul sito www.glassafetyservice.it/contatti.php

Certi di avere fornito informazioni gradite Glass Safety Service porge un saluto cordiale

Glass Safety Service
Ing. Michel Palumbo